

## CODICE INTERNAZIONALE OMS/UNICEF (1981) E LEGGI ITALIANE A CONFRONTO

Il Codice Internazionale sulla Commercializzazione dei Sostituti del Latte Materno - risultato della consultazione tra l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ed i suoi paesi membri, l'UNICEF, le compagnie produttrici di alimenti per l'infanzia, l'IBFAN (International Baby Food Action Network) ed un gruppo di esperti in nutrizione umana - fu adottato dall'Assemblea Mondiale della Sanità il 21 Maggio 1981, con lo scopo di proteggere la salute dell'infanzia, sanzionando la scorretta commercializzazione ed ogni forma di promozione dei sostituti del latte materno. Il Codice Internazionale sulla Commercializzazione dei Sostituti del Latte Materno dovrebbe essere attuato pienamente in tutto il mondo come "standard" minimo. Anche l'Italia ha sottoscritto il Codice, così come tutti i paesi dell'Unione Europea. Quest'ultima ha impartito nel 1991 una direttiva che chiedeva a tutti i paesi membri di approvare una legge entro il 1994. L'Italia lo ha fatto con il DM del 6 Aprile 1994, n. 500: ben tredici anni dopo aver sottoscritto il Codice! La direttiva europea e le conseguenti leggi nazionali – il DM 16 gennaio 2002 ed il recente DM 22 febbraio 2005, n. 46 - sono più deboli del Codice Internazionale e delle successive risoluzioni: infatti limitano le restrizioni commerciali alle sole formule lattee iniziali per neonati (LATTI 1), lasciando le compagnie libere di violare il Codice per tutti gli altri prodotti (LATTI 2, LATTI 3, TISANE, OMOGENEIZZATI, BIBERON E TETTARELLE).

Di seguito le principali differenze tra Codice OMS/Unicef e succ. risol., DM 500/94, DM 16/01/02 e DM 46/05.

### CAMPO DI APPLICAZIONE

Codice OMS/Unicef (e succ. risol.)	DM 500/94	DM 16/01/02	DM 46/05
ART 2 - Tutti i sostituti del latte materno, i biberon e le tettarelle. Per sostituti del latte materno si intendono alimenti e latti per lattanti (LATTI 1), alimenti e latti di proseguimento (LATTI 2) e ogni altro cibo e bevanda (omogeneizzati, tisane, ecc...) quando rappresentati come idonei per essere somministrati a bambini di età inferiore a sei mesi e/o a sostituire comunque quella parte della dieta del lattante che dovrebbe essere costituita dal latte materno (quindi anche i latti per la crescita o LATTI 3).	ART 1 - Alimenti per lattanti (LATTI 1, adatti all'alimentazione nei primi 4-6 mesi di vita) e alimenti di proseguimento (LATTI 2, adatti dopo il 4° mese di vita).	Nessuna modifica rispetto al DM 500/94.	Nessuna modifica rispetto al DM 500/94.

### DURATA OTTIMALE DELL' ALLATTAMENTO AL SENO

Codice OMS/Unicef (e succ. risol.)	DM 500/94	DM 16/01/02	DM 46/05
RISOL. '94, '01, '02 - Esclusivo (solo latte materno) fino a 6 mesi compiuti; Fino a due anni e oltre con l'aggiunta di alimenti sicuri ed appropriati.	ART 2.1c, ART 4.2 - Fino a 4-6 mesi (non si specifica se in modo esclusivo).	Nessuna modifica rispetto al DM 500/94.	Nessuna modifica rispetto al DM 500/94.

## ETICHETTE PRODOTTI

Codice OMS/Unicef (e succ. risol.)	DM 500/94	DM 16/01/02	DM 46/05
ART 9.2c – L’etichetta deve riportare l’avvertenza che raccomandi di utilizzare il prodotto esclusivamente dietro parere di un operatore sanitario, sia per quanto riguarda la necessità del suo impiego che il corretto metodo di utilizzazione.	<p>ART 6.3b - L’etichetta deve riportare l’avvertenza che raccomandi di utilizzare il prodotto soltanto dietro parere di persone qualificate nel settore della medicina, dell’alimentazione o della farmacia oppure di altre persone qualificate nel settore della maternità e dell’infanzia.</p> <p>ATTENZIONE: La direttiva CEE da cui deriva il DM 500/94, prescrive una dicitura che raccomandi di utilizzare il prodotto solo dietro parere di <i>persone indipendenti</i> qualificate in medicina, nutrizione o farmacia, o altri professionisti qualificati nel settore della maternità e dell’infanzia. Nel DM 500/94 l’aggettivo “<i>indipendenti</i>” è stato omissso.</p>	Nessuna modifica rispetto al DM 500/94.	Nessuna modifica rispetto al DM 500/94.

## PUBBLICITA’ AL PUBBLICO

Codice OMS/Unicef (e succ. risol.)	DM 500/94	DM 16/01/02	DM 46/05
ART 5.1 - Vietata la pubblicità e ogni altra forma di promozione al pubblico di tutti i prodotti che rientrano nell'ambito dell'applicazione del Codice.	ART 7 - Il divieto di pubblicità vale solo per gli alimenti per lattanti (LATTI 1).	Nessuna modifica rispetto al DM 500/94.	Nessuna modifica rispetto al DM 500/94.

## PUBBLICITA’ DI RIVISTE MEDICHE

Codice OMS/Unicef (e succ. risol.)	DM 500/94	DM 16/01/02	DM 46/05
ART 7.2 – Vietata la pubblicità di tutti i sostituti del latte materno anche sulle riviste mediche specializzate: le informazioni fornite devono essere strettamente limitate all’ambito scientifico e basate su fatti reali.	ART 7.1 - Sulle riviste mediche è permessa la pubblicità degli alimenti per lattanti (LATTI 1), a patto che le informazioni fornite abbiano carattere scientifico.	Nessuna modifica rispetto al DM 500/94.	ART 1.a - Il divieto di pubblicità agli alimenti per lattanti (LATTI 1) viene esteso alle riviste mediche e in occasione di convegni e congressi. Restano esclusi dal provvedimento tutti gli altri prodotti coperti dal Codice.

## FORNITURE AI SISTEMI SANITARI

Codice OMS/Unicef (e succ. risol.)	DM 500/94	DM 16/01/02	DM 46/05
ART 6.6, RISOLUZ. '86, '90, '92, '94 - Divieto di offrire alle strutture sanitarie forniture gratuite o a basso costo di prodotti che rientrano nel campo di applicazione del Codice.	ART. 8.4, ART 8.5 - E' permessa la fornitura gratuita o a basso prezzo di alimenti per lattanti (LATTI 1) ed attrezzature nei punti nascita, previa richiesta scritta da parte del responsabile sanitario.	Nessuna modifica rispetto al DM 500/94.	ART. 1b, ART 1c - Vietate le donazioni di qualsiasi forma e tipo, le forniture gratuite di alimenti per lattanti (LATTI 1) e di attrezzature. Restano esclusi dal provvedimento tutti gli altri prodotti coperti dal Codice.  ATTENZIONE: da notare l'evidente contraddizione tra l'art. 7 comma c del nuovo DM 46/0 e l'art. 8 comma 4 del vecchio DM 500/94.

## OMAGGI AL PUBBLICO

Codice OMS/Unicef (e succ. risol.)	DM 500/94	DM 16/01/02	DM 46/05
ART. 5.4, ART 7.4 - Per le aziende è vietato offrire omaggi, campioni o regali di altro tipo - direttamente o indirettamente attraverso il sistema sanitario – per tutti i prodotti che rientrano nel campo di applicazione del Codice.	ART 7.4 - Il divieto vale solo per gli alimenti per lattanti (LATTI 1).	Nessuna modifica rispetto al DM 500/94.	Nessuna modifica rispetto al DM 500/94.

## CONFLITTO DI INTERESSI

Codice OMS/Unicef (e succ. risol.)	DM 500/94	DM 16/01/02	DM 46/05
RISOL. '96 - Il Codice invita ad assicurare che eventuali appoggi finanziari da parte delle compagnie agli operatori sanitari non creino conflitti di interesse per la promozione dell'allattamento.	Nessun riferimento al conflitto di interessi.	Nessuna modifica rispetto al DM 500/94.	ART 1d, ART 1e – Il nuovo decreto vieta la sponsorizzazione e il contributo economico di qualsiasi genere e in qualsiasi forma alla organizzazione o alla partecipazione a congressi e

			<p>manifestazioni scientifiche volte a promuovere gli alimenti per lattanti (LATTI 1). Il provvedimento lascia però aperta una “scappatoia” per le aziende, in quanto dal divieto sono esentati “i congressi proposti dalle società scientifiche accreditate e autorizzati dal Ministero della Salute”. La normativa prevede altresì che la partecipazione ad eventi formativi organizzati con il contributo delle aziende produttrici di prodotti sostitutivi del latte materno, non preveda la possibilità di assegnare crediti formativi ECM agli operatori che vi partecipano.</p> <p>ATTENZIONE: da notare che, per la prima volta - al posto di “alimenti per lattanti” - viene indicato il termine “prodotti sostitutivi del latte materno”, senza peraltro specificare cosa si intenda per questi ultimi.</p>
--	--	--	---

MATEIALE INFORMATIVO E DIDATTICO DESTINATO ALLE MAMME

Codice OMS/Unicef (e succ. risol.)	DM 500/94	DM 16/01/02	DM 46/05
ART 4.2 – Materiale Informativo e didattico, sia scritto che audiovisivo, relativo all’alimentazione dei neonati e rivolto alle donne in gravidanza e alle madri dei lattanti e bambini, deve includere un’informazione chiara su tutti i seguenti punti:	ART 8 - Riprende le indicazioni del Codice, ma le riferisce solo agli alimenti per lattanti (LATTI 1) e non a tutti i prodotti rientranti nell’ambito del Codice. In particolare - per quanto concerne le modalità di diffusione del materiale informativo e didattico destinato alle mamme - il DM 500/94 (art 8.3) rimanda al	Il DM 16/01/2002, invece delle raccomandazioni del Codice, si limita a richiedere che: - il materiale deve essere predisposto sulla base di dati scientifici documentati	Nessuna modifica rispetto al DM 500/94.

<ul style="list-style-type: none"> <li>• i benefici e la superiorità dell'allattamento al seno;</li> <li>• alimentazione materna, la preparazione necessaria all'allattamento al seno e il suo mantenimento;</li> <li>• l'effetto negativo sull'allattamento al seno dell'introduzione dell'alimentazione, anche parziale, col biberon;</li> <li>• la difficoltà di rendere reversibile la decisione di non allattare al seno;</li> <li>• ove necessario, l'utilizzazione corretta delle formule per lattanti, sia quelle di produzione industriale che di preparazione casalinga.</li> </ul> <p>Nel caso in cui tale materiale contenga informazioni sull'utilizzazione delle formule per lattanti, esso deve includere le implicazioni di carattere sociale e finanziario relative alla loro utilizzazione; i rischi per la salute che alimenti e metodi di alimentazione non adeguati comportano; e, in particolare, i rischi per la salute derivanti da un uso non appropriato di formule per lattanti o altri sostituti di latte materno. Il materiale in questione non deve riportare alcuna immagine o testo che possa idealizzare l'utilizzazione dei sostituti del latte materno.</p>	<p>successivo DM 16/01/2002.</p>	<p>e documentabili (ART 1.2) - il contenuto del materiale deve essere scientificamente corretto, aggiornato e documentabile (ART 2.1) - il Ministero della Salute, qualora non ravvisi l'idoneità del materiale, dispone - entro 30 giorni, a seconda dei casi - il divieto di diffondere, la cessazione della diffusione, la modifica, il ritiro e la distruzione del materiale e la diffusione a spese del trasgressore di una rettifica secondo modalità stabilite dal Ministero stesso (ART 3.2)</p> <p>ATTENZIONE: in una successiva comunicazione - Nota, prot.600.12/AG28/765, del 4 marzo 2002 - il Ministero della Salute precisa che il provvedimento non si applica a campagne pubblicitarie e spot radiotelevisivi. In questi casi si rimanda all'ART 7 del DM 500/94 (Pubblicità alimenti per lattanti).</p>	
--	----------------------------------	---	--

#### SANZIONI

Codice OMS/Unicef (e succ. risol.)	DM 500/94	16/01/02	14/06/05
ART 11 – Spetta ai Governi adottare i provvedimenti necessari affinché sia data piena attuazione ai principi e alle finalità	Le sanzioni per il mancato rispetto del DM 500/94 sono disciplinate dal DL 241 del 19 marzo 1996, che prevede:	Nessuna modifica rispetto al DM 500/94.	Nessuna modifica rispetto al DM 500/94.

<p>del presente Codice, secondo le modalità previste dalla propria legislazione e dalle proprie condizioni sociali, compresa l'emanazione di leggi nazionali, regolamenti o altre misure idonee.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- multe da 10 a 60 milioni di vecchie lire per chi contravviene all'art. 4;</li> <li>- multe da 2 a 12 milioni di vecchie lire per chi contravviene agli articoli 6, 7 e 9;</li> <li>- multe da 1 a 6 milioni di vecchie lire per chi contravviene all'articolo 8.</li> </ul>		
--	--	--	--

(Fonte: IBFAN Italia: [www.ibfanitalia.org](http://www.ibfanitalia.org) - Lega Consumatori Acli Toscana: [www.legaconsumatoritoscana.it](http://www.legaconsumatoritoscana.it))

Riferimenti normativi: <http://www.legaconsumatoritoscana.it/detail.asp?IDSezione=44&IDN=124>